



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Servizi Informatici di Ateneo

Regolamento di accesso alla rete Dati dell'Ateneo

Articolo 1 - Finalità

- I. Lo scopo del presente Regolamento è disciplinare l'accesso alla rete dati dell'Ateneo di Verona attraverso il coinvolgimento dei Centri di Responsabilità dell'Ateneo.

Articolo 2 - Autorizzazione all'accesso alla rete dati dell'Ateneo

- I. Sono da considerarsi autorizzati all'accesso alla rete dati dell'Ateneo: i dipendenti e studenti dell'Ateneo e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro, di collaborazione, di ricerca o di didattica, anche a tempo determinato, o che sono interessati alla fruizione di contenuti bibliotecari, con un Centro di Responsabilità (di seguito CdR), purché riconosciuti nominalmente da una Delibera di un Organo del CdR stesso o da altro Organo dell'Ateneo o da attestazione dei responsabili dei CdR, quest'ultimo caso solo per le autorizzazioni a tempo determinato.
- II. Ai soggetti autorizzati sono fornite opportune credenziali di accesso e autenticazione, contenute in un documento di riconoscimento fornito dal CdR di riferimento, fermo restando che al momento dell'offerta delle credenziali di accesso e autenticazione, è necessario acquisire i dati del soggetto autorizzato conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 3 - Obblighi dei Centri di Responsabilità

- I. Ciascun Centro di Responsabilità deve:
 - a. adottare le misure fisiche, tecnologiche e organizzative occorrenti per monitorare l'accesso agli apparecchi terminali dei soggetti di cui al precedente Art. 2;
 - b. identificare chi accede ai servizi telematici offerti dalla rete dati, tramite il documento di riconoscimento apposito ai sensi dell'articolo 2 comma II, ovvero altro documento di riconoscimento personale valido



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Servizi Informatici di Ateneo

- in aggiunta alla credenziali di accesso e autenticazione ovvero, per gli studenti, tramite il documento di riconoscimento rilasciato dalla Segreteria Studenti;
- c. verificare, nei casi in cui risulti necessario, tramite il controllo di valido documento di riconoscimento di cui alla lettera b), se il soggetto è autorizzato ad accedere alla rete dati dell'Ateneo;
 - d. adottare le misure occorrenti per il monitoraggio delle attività secondo quanto disposto dal successivo articolo 4;
 - e. informare, anche attraverso l'utilizzo di lingue straniere, i fruitori delle condizioni d'accesso agli spazi e all'uso dei terminali messi a disposizione per l'accesso alla rete dati dell'Ateneo;
 - f. rendere disponibili, alle Autorità competenti, i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c) del presente articolo e assicurarne il corretto trattamento e la conservazione in conformità delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 4 - Monitoraggio delle attività di accesso alla rete tramite i dati di traffico

- I. I dati di traffico acquisiti sono raccolti e conservati con modalità informatiche.
- II. Si adottano le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati di traffico vale a dire relativi alla data ed ora della comunicazione e, qualora disponibile, alla tipologia del servizio utilizzato, compresi l'origine, la destinazione, il percorso, le dimensioni, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dal soggetto autorizzato all'accesso, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.
- III. I dati di traffico registrati devono essere mantenuti, con modalità che ne garantiscano l'inalterabilità e la non accessibilità da parte di persone non autorizzate.
- IV. I dati di traffico sono conservati e suscettibili di accesso conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti in materia di Privacy.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Servizi Informatici di Ateneo

Articolo 5 - Regolamentazione dei servizi e del traffico dati

- I. Tutti gli accessi alla rete, anche in modalità Wireless, sono consentiti solamente a coloro riconosciuti dall'Ateneo come autorizzati all'accesso alla rete con le modalità di cui all'articolo 2.
- II. Non sono ammessi, se non conformi a quanto disposto dall'Art. 4:
 - a. dispositivi wireless di connessione alla rete (802.11x, ovvero Bluetooth, ovvero di altra tecnologia);
 - b. dispositivi che mascherano parti di rete (Network Address Translator – NAT, ovvero altra tecnologia);
 - c. altri dispositivi che non consentano di provvedere alle funzioni riportate negli articoli precedenti.
- III. Non sono ammessi dispositivi di connessione a reti telematiche (modem, ovvero connessioni xDSL, ovvero connessioni satellitari, ovvero altra tipologia) in alternativa alla connessione di Ateneo attraverso la rete GARR, a meno che le reti che insistono su dette connessioni non siano fisicamente separate dalla rete di Ateneo, cioè non devono esistere collegamenti (Bridge, Gateway, altri apparati) condivisi tra la rete di Ateneo e dette reti.
- IV. Tutti i dispositivi di memorizzazione personale, ivi compresi i laptop, sono da considerarsi banche dati e quindi assoggettati alla normativa.
- V. Tutti i sistemi in rete (server, ovvero altri dispositivi), ivi compresi i sistemi di videosorveglianza, dovranno essere mantenuti costantemente in adeguate condizioni di sicurezza e devono essere conformi a quanto disposto dalle necessarie e previste funzioni di privacy, accesso e monitoraggio di cui alle norme e regolamenti in vigore oltre che ad essere conformi a quanto disposto dal presente Regolamento.
- VI. Convenzioni di Ricerca tra l'Ateneo e altri Enti pubblici o privati possono prevedere un utilizzo della connettività di rete limitatamente e nominativamente agli appartenenti degli Enti in questione che partecipino alle attività oggetto delle Convenzioni, e per le attività ad esse relative; soltanto i soggetti indicati specificamente dagli Enti Convenzionati sono autorizzati all'accesso alla rete secondo quanto disposto dall'articolo 2.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

Direzione Servizi Informatici di Ateneo

VII. L'eventuale utilizzo dei dispositivi o dei servizi sopraelencati, in violazione delle disposizioni del presente Regolamento e comunque delle disposizioni normative vigenti, comporta in capo all'utilizzatore la responsabilità per il trattamento dei dati, dei sistemi e delle informazioni gestiti nonché l'assoggettamento alle eventuali sanzioni previste.